CONTRATTO DI SOLIDARIETA' DIFENSIVO

Il giorno 24 gennaio 2014 presso la sede della società BI.ERRE.DI. SPA di Genova, si sono incontrati:

- La società BI.ERRE.DI SPA con sede legale in Genova, Via Spataro 40 – Codice fiscale/Partita IVA 01309880993
- Le OO.SS. Nazionali e territoriali nelle persone dei Sigg.ri Cristina D'Ambrosio per UILTUCS-UIL e Giovanni Bucchioni per FILCAMS-CGIL
- Le RSA in persona del Sig. Giuseppe Barisone e del Sig. Renzo Albarani

Premesso che

- La società BI.ERRE.DI SPA è un'azienda del settore commerciale che si occupa del commercio all'ingrosso ed al minuto di materiali di manutenzione e primo impianto, di utensileria e strumentazione per la meccanica generale e di precisione. L'azienda opera prevalentemente in Liguria e basso Piemonte tramite le sedi di Genova, La Spezia, Vado Ligure (SV), Alessandria e Cuneo;
- Al proprio personale dipendente applica il C.C.N.L. Dipendenti Aziende del Terziario – Distribuzione e Servizi;
- La società, presso le sue sedi denuncia un esubero di 10 lavoratori su un organico complessivo di 60 dipendenti di cui n. 1 dirigente;
- L'esubero è motivato da un considerevole calo del volume d'affari del mercato (i clienti della società operano nel settore della meccanica ed edilizia), che risente in modo rilevante dell'attuale critica congiuntura economica;
- La BI.ERRE.DI. SPA, nel periodo antecedente la crisi, si era attestata su un fatturato medio annuo di circa 16,5 milioni di euro con una punta massima di 17 milioni nel 2008. Ma, a partire dall'anno 2009, si è avuta una drastica riduzione di tali valori fino ad arrivare ad un fatturato di 14 milioni di euro nell'anno 2013, con una perdita di circa 1 milione di euro rispetto all'anno 2012. Contestualmente si è avuta una consistente perdita di marginalità dei prodotti derivante in parte dal tentativo di sostenere il fatturato e, in parte, da una sempre più agguerrita concorrenza.
- La società, per far fronte al costante peggioramento della situazione economico-finanziaria, ha messo in atto una serie di interventi volti ad ottenere un risparmio di costi generali (nuovi contratti quadro con le utenze, interruzione di mandati con agenti di commercio che operavano in aree scarsamente remunerative, ridimensionamento dei magazzini periferici delle filiali con accentramento sulla sede di Genova, trasferimento di alcune sedi in strutture con costi di gestione più contenuti) e, contemporaneamente, ha cercato di sviluppare la propria attività creando una rete di imprese ed entrando a far parte di un consorzio al fine di penetrare in nuove aree geografiche e sviluppare nuova clientela.
- Tali iniziative di sviluppo, ad oggi, non hanno dato ancora i risultati sperati; Occorre altresì evidenziare che negli ultimi due anni si è assistito ad un peggioramento della situazione finanziaria derivante da un dilatamento dei tempi di incasso dei crediti verso clienti, da un incremento degli stessi assoggettati a procedure concorsuali (fallimenti e concordati preventivi) con relativa irrecuperabilità dei crediti e dal taglio delle linee di fido concesse da alcune banche in seguito al peggioramento del rating della società.
- L'azienda che in data 21.01.2014 ha avviato la procedura di licenziamento collettivo ai sensi dell'art. 4 e 24 Legge 223/1991, manifesta in ogni caso l'esigenza e la volontà, ristrutturandosi temporaneamente su basi più compatibili rispetto alla quota di mercato, di mantenere da un lato il patrimonio di competenza, professionalità e know how custodito dal personale e, dall'altro, di alleggerire l'onere economico per il mantenimento a pieno regime del personale in esubero, proseguendo l'attività riproporzionando gli orari afferenti le prestazioni lavorative alle esigenze del mercato;
- L'organico complessivo dell'azienda di 60 lavoratori è suddiviso secondo la tabella che segue e comprende n. 1 dirigente che non beneficia del contratto di solidarietà:

  TEMPO PIENO
  DIRIGENTI N. 1
  QUADRI N. 9
  IMPIEGATI N. 27
  OPERAI N. 15
  PART-TIME
  IMPIEGATI N. 6
  OPERAI N. 2
  Per un totale di 60 dipendenti di cui 52 a tempo pieno e 8 a tempo parziale

Tutto ciò premesso in data odierna le Parti hanno raggiunto le seguenti intese:

1. Dopo ampia discussione l'azienda dichiara la necessità di adeguare gli organici alle effettive potenzialità dell'azienda e, al fine di evitare i licenziamenti, si è concordato di ricorrere al regime di solidarietà di cui all'art. 1 Legge 863/1981 e successive modificazioni ed integrazioni per 12 mesi. Allo stato attuale la società conferma l'esubero strutturale del personale, pari a 10 unità. Il C.C.N.L. di cui in premessa, applicato dall'azienda, prevede un orario ordinario di 40 ore settimanali.
2. Il contratto di solidarietà interesserà tutto il personale in forza (tranne il dirigente) con le seguenti modalità:

- Per l'unità locale di Genova (GE) - cap 16151 – Via Spataro 40:
  percentuale massima di riduzione dell'orario di lavoro 15% per n. 32 dipendenti, di cui:
  n. 6 appartenenti alla qualifica di operai tempo pieno;
  n. 6 appartenenti alla qualifica di quadro tempo pieno;
  n. 14 appartenenti alla qualifica di impiegati tempo pieno;
  n. 2 appartenenti alla qualifica di operai part-time 75%;
  n. 2 appartenenti alla qualifica di impiegati part-time 75%;
  n. 1 appartenente alla qualifica di impiegato part-time 70%;
  n. 1 appartenente alla qualifica di impiegato part-time 66,70%;
- Per l'unità locale di La Spezia (SP) – cap 19136 – Via delle Pianazze 25:
  percentuale massima di riduzione dell'orario di lavoro 15% per n. 6 dipendenti, di cui:
  n. 2 appartenenti alla qualifica di operai tempo pieno;
  n. 1 appartenente alla qualifica di quadro tempo pieno;
  n. 2 appartenenti alla qualifica di impiegati tempo pieno;
  n. 1 appartenente alla qualifica di impiegato part-time 70%;
- Per l'unità locale di Vado Ligure (SV) – cap 17047 – Via G. Ferraris 143
  percentuale massima di riduzione dell'orario di lavoro 15% per n. 8 dipendenti, di cui:
  n. 3 appartenenti alla qualifica di operai tempo pieno;
  n. 2 appartenenti alla qualifica di quadro tempo pieno;
  n. 3 appartenenti alla qualifica di impiegati tempo pieno;
- Per l'unità locale di Alessandria (AL) – cap 15121 – Via del Lavoro 19 zona D3
  percentuale massima di riduzione dell'orario di lavoro 15% per n. 8 dipendenti, di cui:
  n. 3 appartenenti alla qualifica di operai tempo pieno;
  n. 5 appartenenti alla qualifica di impiegati tempo pieno;
- Per l'unità locale di Cuneo (CN) – cap 12020 – Via della Motorizzazione 32 Madonna dell'Olmo
  percentuale massima di riduzione dell'orario di lavoro 15% per n. 5 dipendenti, di cui:
  n. 1 appartenenti alla qualifica di operai tempo pieno;
  n. 3 appartenenti alla qualifica di impiegati tempo pieno;
  n. 1 appartenente alla qualifica di impiegato part-time 70%.

3. L'elenco nominativo del personale interessato all'applicazione del Contratto di Solidarietà, pari complessivamente a 59 lavoratori, suddiviso per unità produttiva e per qualifica e orario di lavoro, è riportato in allegato (ALL. 1) e costituisce parte integrante del presente accordo;
4. La riduzione dell'orario di lavoro sarà articolata in forma mensile e sarà della misura del 15% per tutto il personale, sia a tempo pieno che parziale;
5. La realizzazione del regime di solidarietà' sarà effettuata mediante una riduzione dell'orario di lavoro giornaliero e/o settimanale e/o mensile, variabile in ragione delle diverse esigenze degli uffici e reparti e delle funzioni aziendali ricoperte; pertanto, i nuovi assetti organizzativi in vigore durante il contratto di solidarietà potranno contemplare un regime di orario ridotto su base verticale e/o orizzontale sempre nel limite della percentuale di riduzione del 15% dell'orario contrattuale.
6. Tutti gli istituti economici e normativi, diretti e/o indiretti, di contratto e di legge, connessi ai rispettivi rapporti di lavoro in essere, ai fini del computo monetario, saranno proporzionalmente ridotti in riferimento alla rispettiva percentuale di riduzione effettiva;
7. Stante la gravità della situazione finanziaria della BI.ERRE.DI. SPA, le Parti si accordano affinché la società non anticipi l'integrazione salariale ai propri dipendenti ma inoltri istanza al Ministero del Lavoro al fine di essere autorizzata al pagamento diretto da parte dell'INPS;
8. Le parti convengono che, ai sensi dell'art. 5, comma 10 Legge 236/1993, durante il periodo di vigenza del presente accordo, gli incrementi temporanei di lavoro dovuti a fattori di mercato o a esigenze organizzative, ma anche a casistiche individuali (infortuni sul lavoro, maternità, aspettativa, malattia, ecc.) potranno essere affrontati mediante una generale riduzione del ricorso alla solidarietà;

9. Durante il contratto di solidarietà sono escluse le prestazioni di lavoro straordinario, salvo casi eccezionali e comunque sentite le RSA
10. Il presente contratto di solidarietà difensivo decorrerà a far data dal 01.02.2014 e avrà scadenza con il 31.01.2015 (dodici mesi). Resta convenuto che, in virtù di quanto precede e persistendo le motivazioni, si farà ricorso alla proroga della solidarietà per tutto il periodo consentito dalla legge;
11. Le Parti stabiliscono fin d'ora un programma di monitoraggio della situazione aziendale e dell'applicazione della solidarietà che si svilupperà con incontri su richiesta anche di una sola delle Parti

Letto, confermato e sottoscritto

LE RSA

Le OO.SS.

UILTUCS-UIL

FILCAMS-CGIL

LA SOCIETA'